

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 02 del Reg.	Oggetto: Modifica ed integrazione dello schema di Convenzione e dello Statuto "CARA" di Mineo, approvato con delibera consiliare n. 80 del 21/12/2012.
Data 07/01/2013	

L'anno **duemilatredici** giorno **sette** del mese di **gennaio** alle ore **17:00** e seguenti, nella solita Sala delle adunanze consiliari di questo Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 04/01/2013 prot. n. 000118 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria.

Presiede la seduta il Presidente Prof. Luigi G. Allegra.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **09** e assenti, sebbene invitati, n. **06**, come segue:

CONSIGLIERI	Pres	Ass	CONSIGLIERI	Pres	Ass
SBERNA FILIPPO	X		DI PAOLA VITO	X	
MARGHERONE IGNAZIO	X		CIGNA ATTILIO	X	
PAGANA CARMELA	X		CARDACI PROSPERO	X	
LA MASTRA FILIPPO		X	CURRAO SALVATORE		X
PARLACINO GIUSEPPE		X	RAPISARDA MARIO	X	
ALLEGRA LUIGI G.	X		MACALUSO SALVATORE		X
VIRZI' CONO C.		X	RENDA GIORGIO	X	
MARINO GIUSEPPE		X			

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. A. EE. LL.) i Signori: Cons. Marino Giuseppe.

Per l'Amministrazione sono presenti: **Sindaco – Assessori.**

Con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott.^{ssa} Francesca Sinatra.**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori: **Renda – Cigna - Sberna.**

Il Consiglio Comunale

Il Presidente passa alla trattazione del II° punto posto all'o.d.g., con oggetto: "Modifica ed integrazione dello schema di Convenzione e dello Statuto "CARA" di Mineo, approvato con delibera consiliare n. 80 del 21/12/2012" e relaziona ampiamente in merito.

Entra il Cons. Macaluso – presenti n. 10.

Il Presidente spiega che tutti i Comuni interessati hanno approvato l'integrazione e la modifica dello schema di Convenzione e dello Statuto "CARA" di Mineo, pertanto, sostiene che anche Raddusa, se vuole far parte del Consorzio "CARA", deve conseguentemente adeguarsi.

Il Cons. Sberna chiede se, non facendo la modifica non si può accedere al Consorzio.

Il Sindaco, a grandi linee, precisa quello che è successo negli altri Comuni e spiega le ragioni della modifica.

Dà atto che hanno cercato di tenere fuori Raddusa.

Manifesta, altresì, la volontà di entrare a far parte del Consorzio, pur apportando le modifiche di che trattasi.

Il Cons. Margherone fa delle precisazioni: visto che gli altri Comuni si sono allineati, noi non dobbiamo perdere l'opportunità di esserci. Chiede, inoltre, la rivendicazione del giusto ruolo spettante ed una relazione informativa sui futuri sviluppi.

Il Presidente sottolinea l'adesione al Consorzio per fini di solidarietà. Quanto al giusto ruolo sostiene che il Comune di Raddusa deve avere una sua visibilità.

Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, il Presidente mette ai voti la proposta e l'esito della votazione è il seguente:

- Consiglieri presenti e votanti n. 10;
- voti favorevoli n. 10.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli intervenuti;

Vista la proposta di deliberazione, a firma del dott. Sebastiano Moschetti;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della medesima;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Visto l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;

Visto l'esito della superiore votazione;

D E L I B E R A

- **di approvare**, siccome con la presente approva, la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: “ **Costituzione del Consorzio per la conduzione e la gestione dei servizi del Centro d’Accoglienza per Richiedenti Asilo di Mineo – Approvazione schema di convenzione e Statuto** ”, con l'integrazione (segnata in grassetto) apportata nell'allegata Convenzione e la modifica all'art. 23 dello Statuto allegato.

Successivamente si procede ad una nuova votazione per dichiarare l'immediata esecutività dell'atto.

L'esito della votazione, espressa in modo palese, è a maggioranza e favorevole, per cui la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

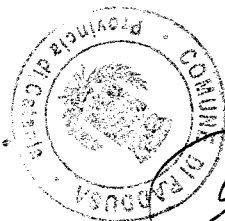
Alle ore 17:30 la seduta è sciolta.

COMUNE DI RADDUSA
(PROVINCIA DI CATANIA)

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 02 Data: 04/01/2013	OGGETTO: Modifica ed integrazione dello schema di Convenzione e dello Statuto "CARA" di Mineo, approvato con delibera consiliare n. 80 del 21/12/2012.
---	---

Su proposta del Presidente del Consiglio C.le



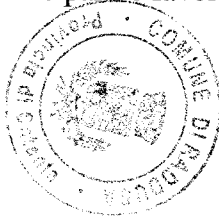
Visto

Pareri

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000.

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Li _____



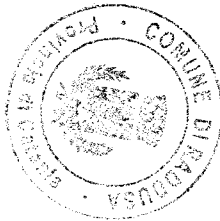
Il Capo Area

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li 04.01.2013
Finanziario

Il Responsabile del Servizio

(Rag. Grazia Sofia Giangrasso)



RICHIAMATA la propria deliberazione n. 80 in data 21/12/2012;

PREMESSO che:

- con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;
- con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011 n. 3924 sono state date le "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea", così come modificata ed integrata dall'art. 17 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2011, n. 3925;
- con il Decreto n. 16355 del 2 marzo 2011 il Commissario pro tempore, delegato per l'emergenza umanitaria nel territorio nazionale, ha disposto la requisizione del complesso immobiliare denominato "Residence degli Aranci", sito in agro di Mineo, nella disponibilità della "Impresa Pizzarotti & C S.p.A.", il cui termine finale è stato fissato al 31 dicembre 2011;
- tra la Prefettura di Catania, la Provincia di Catania ed i 15 Comuni del calatino, in data 28 marzo 2011, è stato sottoscritto il "Patto per la Sicurezza", con l'impegno di promuovere interventi sinergici tesi a favorire la sicurezza delle comunità locali ed il percorso di integrazione degli stranieri già regolarmente presenti sul territorio nonché dei richiedenti asilo provvisoriamente ospitati nel CARA di Mineo;
- con il decreto del Commissario Delegato n. 3246 del 28.06.2011 il Presidente della Provincia Regionale di Catania, ai sensi dell'art. 1 comma 4 dell'OPCM 32933/2011, è stato nominato Soggetto Attuatore per l'espletamento di tutte le attività necessarie alla gestione del Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (C.A.R.A.) di Mineo sino alla scadenza dello stato di emergenza umanitaria;
- con il D.P.C.M. 06.10.2011 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012 lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;
- il Capo Dipartimento della Protezione Civile al termine della detta conclusione dello stato di emergenza umanitaria, dovrà emettere un'ordinanza per favorire e regolare il subentro dell'Amministrazione competente in ordinario (Ministero dell'Interno) a coordinare gli interventi necessari successivi;
- il Ministro dell'Interno ha dato la disponibilità ad affidare la gestione del CARA di Mineo ad un Ente associativo tra Comuni, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e regolamentato dalle vigenti disposizioni statali e regionali in materia;

ATTESO che la forma gestionale esperibile a tal fine è quella del Consorzio, in quanto garantisce un' omogeneità dell'intervento sul territorio di riferimento, mantenendo in capo agli Enti locali il potere di indirizzo politico dell'Ente;

ATTESO che la costituzione del Consorzio risponde, oggi, a precise esigenze del territorio del calatino:

- superare la frammentazione municipalistica negli interventi a favore degli immigrati richiedenti asilo e garantire una efficiente ed efficace risposta ai molteplici bisogni delle comunità locali;
- affidare alle stesse comunità locali la gestione del CARA di Mineo, che rappresenta una risorsa per l'economia del calatino, sia per il numero di lavoratori assunti e sia per l'indotto sul territorio;

VISTO l'art. 25 della legge n. 142/90 e successive modifiche e integrazioni, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che i Comuni appartenenti alla medesima realtà territoriale, hanno manifestato la volontà di procedere alla costituzione di detto Consorzio;

PRESO ATTO delle risultanze dell'incontro tenutosi in data 13 dicembre 2012 presso il Ministero dell'Interno tra il Prefetto dr.ssa Pria, Capo del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, con i rappresentanti dei Comuni, alla presenza del Soggetto attuatore e del Prefetto di Catania, durante il quale è stata ribadita la necessità di affidare agli Enti locali la gestione ordinaria del CARA di Mineo, avvalendosi, nelle more della piena operatività degli organi di indirizzo, controllo, amministrazione e gestione e nel termine massimo di sei mesi dalla data di costituzione, delle competenze del Soggetto attuatore, già individuato con decreto del Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3933 del 13.04.2011, per la conduzione e la definizione dei rapporti con gli organi centrali e periferici dello Stato competenti per materia nonché con i soggetti privati proprietari della struttura, con gli Enti gestori dei servizi, con ogni altro soggetto pubblico o privato interessato.

CONSIDERATO che, operativamente, d'intesa con il Ministero dell'Interno, quanto sopra potrà essere assicurato mediante un periodo di transizione della durata massima di mesi sei, durante il quale, in deroga alle disposizioni statutarie ordinarie, il Consiglio di Amministrazione sarà composto dal Soggetto attuatore precedentemente indicato, che assumerà la carica di Presidente, nonché da quattro Sindaci dei Comuni consorziati, eletti dall'Assemblea.

VISTO lo schema di convenzione tra i Comuni aderenti al costituendo Consorzio nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto del costituendo Consorzio nel testo allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 23 (ventitre) articoli;

RAVVISATA, infine, la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTA la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ACCERTATA, pertanto, la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia;

PROPONE

per le ragioni espresse nella parte motiva,

1. di costituire tra i Comuni del calatino, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142/90 e successive modifiche e integrazioni, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, un Consorzio per la conduzione della struttura e la gestione dei servizi d'accoglienza relativi ai soggetti richiedenti asilo ospiti del C.A.R.A. di Mineo.
2. di approvare il relativo schema di convenzione, nel testo allegato alla presente, sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, con l'integrazione apportata, segnata in grassetto;
3. di approvare lo Statuto del costituendo "Consorzio per la conduzione della struttura e la gestione dei servizi d'accoglienza relativi ai soggetti richiedenti asilo ospiti del C.A.R.A. di Mineo", nel testo allegato alla presente, sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale, con la modifica dell'art. 23, segnata in grassetto;

4. di autorizzare il Sindaco o un suo delegato, in rappresentanza del Comune, a sottoscrivere la Convenzione costitutiva del Consorzio;

5. Eventuali spese saranno impegnate nell'esercizio finanziario 2013 cap. 119010

6. di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

CONSORZIO PER LA CONDUZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL CENTRO D'ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO DI MINEO

STATUTO ASSOCIATIVO

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art.1 Costituzione

Tra i Comuni di Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia e Vizzini, in coerenza con quanto già convenuto a seguito della sottoscrizione del " Patto per la sicurezza" in data 28 Marzo 2011 ed in armonia con le finalità e gli obiettivi già condivisi nel "Patto territoriale dell'economia sociale del Calatino", è costituito, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142/90 e successive modifiche e integrazioni, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, un Consorzio per la conduzione della struttura e la gestione dei servizi d'accoglienza relativi ai soggetti richiedenti asilo ospiti del C.A.R.A. di Mineo.

Art. 2 Scopi

1. Il Consorzio non ha finalità di lucro.
2. Lo scopo che i soci del Consorzio intendono perseguire, previa *convenzione* con il Ministero dell'Interno, è la gestione ordinaria del C.A.R.A. di Mineo, avvalendosi di soggetti terzi che abbiano competenza e titolo, secondo la normativa vigente in materia, individuati mediante procedure di evidenza pubblica.
3. Per la realizzazione del precedente punto 2, il Consorzio può provvedere all'esercizio di attività anche in settori complementari, affini o strumentali all'espletamento dei propri compiti, ivi comprese iniziative volte alla diffusione della cultura della legalità, attraverso corsi di formazione, convegni o altre forme nel territorio di riferimento del C.A.R.A.

Art.3 Durata

1. Il Consorzio ha durata sino al 31.12.2030, con possibilità di proroga, e potrà cessare anticipatamente secondo quanto previsto dal successivo art. 21.

Art.4 Sede ed ambito territoriale

Il Consorzio ha la sede legale nel Comune di Mineo e la sede operativa, dove esplica la propria attività, presso il C.A.R.A. di Mineo. Potrà avere eventuali altri uffici nei locali messi a disposizione gratuita dai soci.

Art. 5

Regolamento

Con atto successivo, i rappresentanti dei Comuni stipulano il regolamento per la gestione della struttura.

TITOLO II

ORGANI DI INDIRIZZO, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

Art. 6

Gli Organi del Consorzio:

Sono organi del Consorzio:

- a. l'Assemblea;
- b. il Presidente dell'Assemblea;
- c. il Consiglio di Amministrazione;
- d. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e. il Segretario;
- f. il Direttore;
- g. il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7

L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico del Consorzio, che consente diritto di rappresentanza a tutte le comunità facenti parte dello stesso. Essa è, infatti, composta dai Sindaci dei Comuni aderenti al Consorzio, oppure dai loro delegati. La delega di rappresentanza nell'Assemblea deve avvenire per iscritto.
2. L'Assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi politico-gestionali del Consorzio, per il conseguimento dei compiti statutari, controllare l'attività degli altri organi consorziali e verificare la realizzazione degli obiettivi programmatici.
3. L'Assemblea elegge nel suo seno un Presidente, che provvede alla convocazione con relativa stesura di ordine del giorno, e un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Fino a quando non sarà avvenuta l'elezione di siffatto Ufficio di Presidenza, a convocare e presiedere l'Assemblea provvederà il Sindaco del Comune aderente al Consorzio con il maggiore numero di abitanti.
4. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo annuale e quello pluriennale nonché del rendiconto d'esercizio e, ove occorra, per l'assestamento al bilancio. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano e, infine, in sessione urgente allorquando siano sorte questioni imprevedibili e la cui trattazione non sia differibile.
5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno. Devono essere recapitati al domicilio dei soci: almeno cinque giorni prima della seduta, in caso di sessione ordinaria; almeno tre giorni prima nelle sessioni straordinarie; 24 ore prima, nei casi di convocazione urgente. Il recapito degli avvisi può avvenire mediante lettera semplice nei casi ordinari, ovvero mediante telegramma o altri mezzi di teletrasmissione nei casi urgenti.
6. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento della maggioranza assoluta dei consorziati; in seconda convocazione, con la presenza di almeno i 2/5 dei Rappresentanti. Non è previsto alcun gettone di presenza ovvero indennità per i componenti l'Assemblea.

7. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli enti aderenti ed ai fini statutari. In particolare, compete all'Assemblea:
 - a) l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b) la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei casi e con le procedure disposte per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri Comunali previsti dalla legge ovvero negli altri casi previsti dal presente Statuto;
 - c) l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della connessa relazione previsionale e programmatica nonché delle relative variazioni;
 - d) l'approvazione del rendiconto della gestione;
 - e) l'approvazione dei regolamenti e degli altri atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;
 - f) le modifiche allo Statuto Consortile;
 - g) tutti quegli atti di indirizzo generale e programmatici riservati dalla legge alla competenza dei Consigli Comunali degli Enti Locali.
8. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Ciascun Ente consorziato ha diritto ad un voto. Solo per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Rappresentanti.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo Esecutivo dell'attività del Consorzio. E' composto da cinque Consiglieri. I componenti sono eletti dall'Assemblea tra i Sindaci dei Comuni consorziati e durano in carica per due anni.
2. I componenti il Consiglio di Amministrazione eleggono, nel proprio seno, un Presidente, che convoca e presiede le sedute e un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
3. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i provvedimenti attuativi riguardanti la gestione ordinaria del CARA di Mineo, come individuati nell'apposita convenzione col Ministero dell'Interno nonché secondo gli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea del Consorzio. In particolare, compete al Consiglio di Amministrazione ogni atto di governo che non sia previsto nell'ambito delle competenze dell'Assemblea consortile nonché la predisposizione delle proposte relative ai seguenti atti fondamentali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea:
 - a) il progetto di bilancio di previsione annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, nonché lo schema di rendiconto della gestione;
 - b) gli schemi di regolamenti eventualmente utili alla gestione della struttura.
4. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
5. Il Consiglio si riunisce per convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione ordinariamente in base alle esigenze, ovvero a richiesta di almeno due consiglieri.
6. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati e a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 9

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il rappresentante legale del Consorzio. Egli adotta gli atti ed assume le determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti.

In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; fissa l'ordine del giorno e sottoscrive le deliberazioni;
- b) sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e sull'andamento degli uffici e dei servizi;
- c) può delegare, per singole materie o affari, le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio.

Art. 10

Prerogative e responsabilità degli amministratori

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio consorziale.

TITOLO III

ORGANI GESTIONALI STRUTTURE ED UFFICI

Art. 11

Principi e criteri generali

1. Il Consorzio struttura l'organizzazione dei servizi e del personale secondo criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.
2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dai regolamenti, dallo Statuto e dai regolamenti organizzativi interni.

Art. 12

Segretario del Consorzio

Il Segretario del Consorzio è nominato dall'Assemblea e scelto tra i Segretari comunali degli Enti consorziati.

Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica ed amministrativa agli organi del Consorzio.

Il segretario, inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali il Consorzio è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Consorzio;
- d) esercita ogni altra funzione conferitagli dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13
Direttore del Consorzio

1. Il Direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previa selezione attraverso procedure di evidenza pubblica.
2. Il Direttore è nominato per il termine di due anni e può essere confermato per una sola volta.
3. Sono applicabili al Direttore le disposizioni di cui all'art. 10, in quanto compatibili.
4. Non può ricoprire l'incarico di Direttore chi abbia fatto parte del Consiglio di Amministrazione qualora non sia cessato dall'incarico almeno due anni prima della nomina.
5. Il Direttore Generale è l'organo preposto, con responsabilità manageriale, alla gestione dell'attività del Consorzio. Egli cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal C.d.A. secondo principi di efficacia ed efficienza.
6. In particolare, esegue le deliberazioni degli organi collegiali, formula proposte al C.d.A., esprime i pareri tecnici, dirige e coordina il personale, presiede le commissioni di gara, nonché le commissioni per la selezione del personale, stipula i contratti ed adotta i provvedimenti a lui demandati dai Regolamenti dell'Ente.
7. Sottopone al C.d.A. la proposta dei documenti programmatici, di bilancio e di rendiconto.
8. Adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e funzionalità dei servizi del Consorzio.
9. Partecipa, se convocato, alle riunioni del C.d.A. e dell'Assemblea, senza diritto di voto.
10. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 14
Struttura amministrativa e gestionale

1. Il Consorzio è dotato di una propria struttura amministrativa, con competenze gestionali, la cui responsabilità è affidata al Direttore.
2. Le attività gestionali e i relativi servizi sono affidati ad un Ente gestore individuato mediante procedure di evidenza pubblica disciplinate dalle normative in materia.
3. Il Consorzio può anche avvalersi di uffici, servizi e dipendenti degli Enti locali associati, acquisendone la disponibilità mediante apposita convenzione.

Art. 15
Incompatibilità e responsabilità

1. Il Direttore ed il personale sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli enti locali.
2. Al Direttore è inibita la possibilità di esercitare ogni altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal Consiglio di Amministrazione.
3. I componenti delle Giunte e dei Consigli degli Enti locali associati non possono ricoprire l'incarico di Direttore né essere alle dipendenze del Consorzio.

TITOLO IV PATRIMONIO - CONTABILITÀ - APPALTI

Art. 16

Gestione economica e finanziaria

1. Si applicano al Consorzio le disposizioni normative per gli enti locali relative alla disciplina finanziaria, contabile e fiscale.
2. La gestione contabile del Consorzio si uniforma al principio del pareggio di bilancio tra entrate e uscite.

Art. 17

Patrimonio.

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, conferiti ad esso in dotazione dai Comuni e dai beni immobili e mobili comunque acquisiti dal Consorzio nell'esercizio della propria attività.
2. Al Consorzio possono essere attribuiti in amministrazione dai Comuni associati le immobilizzazioni ed i beni strumentali, comunque denominati, funzionali all'esercizio delle funzioni ad esso affidati. Di tali beni il Consorzio tiene l'inventario.

Art. 18

Entrate

Il consorzio, per il raggiungimento dei propri fini, si avvarrà delle seguenti **risorse finanziarie**:

1. entrate patrimoniali proprie;
2. conferimenti o contributi statali, regionali, comunitari;
3. conferimenti di altri soggetti o enti pubblici e/o privati.

Art. 19

Appalti e forniture

1. Il Consorzio osserva in materia di procedure per l'aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi le disposizioni di legge, ivi comprese quelle di attuazione delle direttive comunitarie, applicabili agli enti pubblici.
2. Le commissioni di gara devono essere composte da dirigenti o funzionari direttivi in servizio negli Enti consorziati con competenze adeguate nel settore. La nomina dei componenti le commissioni è fatta dal Segretario. Spetta al Direttore la presidenza delle commissioni di gara.

TITOLO V VIGILANZA E CONTROLLO

Art 20 Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il controllo sulla gestione economico e finanziaria del Consorzio è esercitato da un collegio di revisori contabili.
2. Il Collegio dei Revisore dei Conti, composto da tre componenti, è nominato dall'Assemblea consortile e rimane in carica due anni.
3. I requisiti per la nomina, i compiti, le funzioni ed il potere d'iniziativa dei revisori sono disciplinati dalla normativa in vigore per gli enti locali in Sicilia.
4. I componenti del Collegio sono tenuti ad assistere, se richiesti, alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI SCIoglimento

Art. 21 Scioglimento del Consorzio

1. Il Consorzio, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata:
 - a) per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
 - b) per mancato rinnovo della convenzione per la gestione con il Ministero dell'Interno;
 - c) per effetto di deliberazione dell'Assemblea consortile;
 - d) per trasformazione, fusione o scioglimento in altra forma di gestione.
2. Quando si verifica una delle cause di scioglimento del Consorzio, si procede alla convocazione dell'Assemblea la quale delibera, in merito alle modalità della liquidazione, sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il Bilancio finale, il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo Statuto.
3. Nel caso in cui lo scioglimento si renda necessario per il motivo di cui al comma 1 punto a) ne consegue che gli adempimenti di cui al comma precedente, se non assunti dall'Assemblea, verranno assunti dal Consiglio di Amministrazione.
4. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri del Consorzio, viene ripartito fra i singoli Enti consorziati in ragione della quota di partecipazione.

Art. 22 Recesso

E' facoltà degli Enti consorziati esercitare il diritto di recesso.
Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno tre mesi prima, diretta al Presidente dell'Assemblea consortile. Il recesso sarà comunque efficace dal 31 dicembre dell'anno in cui è esercitata la facoltà.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE

art. 23 Gestione transitoria

Al fine di garantire la continuità gestionale della struttura di accoglienza e dei servizi del CARA di Mineo nella fase di transizione dal regime emergenziale al regime ordinario, dalla data di costituzione e per un periodo massimo di mesi sei, in accordo con il Ministero dell'Interno, in deroga a quanto previsto dall'art. 8, commi 1-2 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione sarà composto dal soggetto attuatore già individuato con decreto del Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3933 del 13/04/2011, che assumerà anche la Presidenza del Consiglio di Amministrazione, e da quattro Sindaci dei Comuni consorziati eletti dall'Assemblea.

CONVENZIONE DEL

CONSORZIO PER LA CONDUZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL CENTRO D'ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO DI MINEO

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Mineo, presso la sede municipale, nella sala delle riunioni della Giunta Comunale

TRA

- 1) Il Comune di _____ (codice fiscale n. _____), rappresentata dal Signor _____, nato a _____ il _____, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di _____, in qualità di sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge;
 - 2) Il Comune di _____ (codice fiscale n. _____), rappresentata dal Signor _____, nato a _____ il _____, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di _____, in qualità di sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge;
 - 3) Il Comune di _____ (codice fiscale n. _____), rappresentata dal Signor _____, nato a _____ il _____, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di _____, in qualità di sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge;
 - 4) Il Comune di _____ (codice fiscale n. _____), rappresentata dal Signor _____, nato a _____ il _____, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il Comune di _____, in qualità di sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, esecutiva ai sensi di legge;
- (...)

I Signori:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) (...)

che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla sottoscrizione della presente convenzione.

PREMESSO

- con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011 è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;
- con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011 n. 3924 sono state date le "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea", così come modificata ed integrata dall'art. 17 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2011, n. 3925;
- con il Decreto n. 16355 del 2 marzo 2011 il Commissario pro tempore, delegato per l'emergenza umanitaria nel territorio nazionale, ha disposto la requisizione del complesso immobiliare denominato "Residence degli Aranci", sito in agro di Mineo, nella disponibilità della "Impresa Pizzarotti & C S.p.A.", il cui termine finale è stato fissato al 31 dicembre 2011;
- tra la Prefettura di Catania, la Provincia di Catania ed i 15 Comuni del calatino, in data 28 marzo 2011, è stato sottoscritto il "Patto per la Sicurezza", con l'impegno di promuovere interventi sinergici tesi a favorire la sicurezza delle comunità locali ed il percorso di integrazione degli stranieri già regolarmente presenti sul territorio nonché dei richiedenti asilo provvisoriamente ospitati nel CARA di Mineo;
- con il decreto del Commissario Delegato n. 3246 del 28.06.2011 il Presidente della Provincia Regionale di Catania, ai sensi dell'art. 1 comma 4 dell'OPCM 32933/2011, è stato nominato Soggetto Attuatore per l'espletamento di tutte le attività necessarie alla gestione del Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (C.A.R.A.) di Mineo sino alla scadenza dello stato di emergenza umanitaria;
- con il D.P.C.M. 06.10.2011 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012 lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;
- il Capo Dipartimento della Protezione Civile al termine della detta conclusione dello stato di emergenza umanitaria, dovrà emettere un'ordinanza per favorire e regolare il subentro dell'Amministrazione competente in ordinario (Ministero dell'Interno) a coordinare gli interventi necessari successivi;
- il Ministro dell'Interno ha dato la disponibilità ad affidare la gestione del CARA di Mineo ad un Ente associativo tra Comuni, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e regolamentato dalle vigenti disposizioni statali e regionali in materia;
- che la forma gestionale esperibile a tal fine è quella del Consorzio, in quanto garantisce un'omogeneità dell'intervento sul territorio di riferimento, mantenendo in capo agli Enti locali il potere di indirizzo politico dell'Ente;
- che la costituzione del Consorzio risponde, oggi, a precise esigenze del territorio del calatino e, precisamente:
 - a) superare la frammentazione municipalistica negli interventi a favore degli immigrati richiedenti asilo e garantire una efficiente ed efficace risposta ai molteplici bisogni delle comunità locali;

b) affidare alle stesse comunità locali la gestione del CARA di Mineo, che rappresenta una risorsa per l'economia del calatino, sia per il numero di lavoratori assunti e sia per l'indotto sul territorio;

- nella riunione tenutosi in data 13 dicembre 2012 presso il Ministero dell'Interno tra il Prefetto dr.ssa Pria, Capo del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, con i rappresentanti dei Comuni, alla presenza del Soggetto attuatore e del Prefetto di Catania, è stata ribadita la necessità di affidare agli Enti locali la gestione ordinaria del CARA di Mineo, avvalendosi, nelle more della piena operatività degli organi di indirizzo, controllo, amministrazione e gestione e nel termine massimo di sei mesi dalla data di costituzione, delle competenze del Soggetto attuatore, già individuato con decreto del Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3933 del 13.04.2011, per la conduzione e la definizione dei rapporti con gli organi centrali e periferici dello Stato competenti per materia nonché con i soggetti privati proprietari della struttura, con gli Enti gestori dei servizi, con ogni altro soggetto pubblico o privato interessato.
- **che, operativamente, d'intesa con il Ministero dell'Interno, quanto sopra potrà essere assicurato mediante un periodo di transizione della durata massima di mesi sei, durante il quale, in deroga alle disposizioni statutarie ordinarie, il Consiglio di Amministrazione sarà composto dal Soggetto attuatore precedentemente indicato, che assumerà la carica di Presidente, nonché da quattro Sindaci dei Comuni consorziati, eletti dall'Assemblea.**
- che gli enti locali hanno valutato l'esistenza dei presupposti di ordine giuridico, economici, organizzativi e funzionali richiesti dall'ordinamento per assicurare la gestione dei servizi suddetti in forma associata;
- che la volontà comune di dare vita ad un organismo di cooperazione per la gestione associata dei servizi sopra citati, implica la stipulazione di una convenzione che sostanzi l'accordo tra gli Enti e l'approvazione di uno Statuto che ne fissi l'ordinamento ed il funzionamento nel rispetto delle norme vigenti e delle clausole convenzionali che disciplinano i rapporti fra i Comuni associati;
- che gli enti consorziati con deliberazioni consiliari, esecutive ai sensi di legge:

1. n. _____ in data _____ del Comune di _____;

2. n. _____ in data _____ del Comune di _____;

3. n. _____ in data _____ del Comune di _____;

4. n. _____ in data _____ del Comune di _____;

(...)

allegate al presente atto rispettivamente sotto le lettere B); C); D) (...) hanno approvato lo schema della presente convenzione, composto di n. 12 articoli e lo statuto del Consorzio, composto di n. 23 articoli, allegato al presente atto sotto la lettera A):

TUTTO CIO' PREMESSO

considerato e descritto costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i sopra citati Comuni si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

Tra i Comuni di Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia e Vizzini è costituito, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142/90 e successive modifiche e integrazioni, come introdotto dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, un Consorzio per la conduzione della struttura e la gestione dei servizi d'accoglienza relativi ai soggetti richiedenti asilo ospiti del C.A.R.A. di Mineo.

ART.2 - FINALITA'

La finalità che i soci del Consorzio intendono perseguire è la gestione ordinaria del C.A.R.A. di Mineo, avvalendosi di soggetti terzi che abbiano competenza e titolo, secondo la normativa vigente in materia, individuati mediante procedure di evidenza pubblica, previa *convenzione* con il Ministero dell'Interno.

ART. 3 - DURATA

Il Consorzio ha durata sino al 31.12.2030, con possibilità di proroga, e potrà cessare anticipatamente secondo quanto previsto dal successivo art. 12.

ART. 4 - RECESSO

E' facoltà degli Enti consorziati esercitare il diritto di recesso.

Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno tre mesi prima, diretta al Presidente dell'Assemblea consortile. Il recesso sarà comunque efficace dal 31 dicembre dell'anno in cui è esercitata la facoltà. Il Comune recedente rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per gli atti con effetti permanenti.

ART. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI ENTI

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, è consentita l'adesione di altri comuni al consorzio dopo la sua istituzione.

L'accettazione di altri Enti presuppone la revisione delle norme statutarie e della convenzione e la loro approvazione da parte dei soggetti associati, previo parere dell'assemblea.

ART. 6- ORGANI

L'elezione del Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.

La prima convocazione dell'Assemblea è fatta dal Sindaco del Comune con popolazione legale più grande.

L'Assemblea, nella sua prima seduta, nomina il suo Presidente ed il Vice presidente.

Sono di competenza dell'Assemblea l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, l'approvazione del rendiconto della gestione, l'approvazione dei regolamenti e degli altri atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale, le modifiche allo Statuto Consortile.

Compete al Consiglio di Amministrazione, composto dai Sindaci dei Comuni aderenti, l'elezione del Presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio, la determinazione di ogni atto di governo nonché la predisposizione delle proposte relative agli atti fondamentali individuati dallo statuto e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Sono di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione le determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 7- QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Ciascun comune partecipa alla gestione del consorzio con le modalità stabilite nello statuto consortile.

La quota di partecipazione, uguale per tutti i consorziati, da conferire esclusivamente ed inizialmente per la costituzione del consorzio è determinata nella misura di euro 500,00.

ART. 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, conferiti ad esso in dotazione dai Comuni e dai beni immobili e mobili comunque acquisiti dal Consorzio nell'esercizio della propria attività.

Al Consorzio possono essere attribuiti in amministrazione dai Comuni associati le immobilizzazioni ed i beni strumentali, comunque denominati, funzionali all'esercizio delle funzioni ad esso affidati. Di tali beni il Consorzio tiene l'inventario.

ART. 9 - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI

Le deliberazioni ed i provvedimenti dell'assemblea debbono essere trasmessi, a cura del segretario, agli enti locali facenti parte del consorzio, entro 15 giorni dalla loro esecutività.

ART. 10 - CONSULTAZIONE ED INFORMAZIONE

Su questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del consorzio, l'assemblea o il consiglio di amministrazione devono chiedere parere consultivo agli Enti partecipanti al consorzio, se un associato lo richiede.

Il parere deve essere comunicato entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende espresso e comunicato.

ART. 11 - GARANZIE

La gestione associata deve assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti associati.

Si conviene che ciascun Ente consorziato può sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile.

La risposta conseguente, deve pervenire all'Ente richiedente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della proposta o richiesta.

ART. 12 - CESSAZIONE DEL CONSORZIO

Nel caso di scioglimento, con le modalità previste dall'art. 21 dello statuto, il consorzio si considera estinto.

ART. 13 - NORMA TRANSITORIA

Al fine di garantire la continuità gestionale della struttura di accoglienza e dei servizi del CARA di Mineo nella fase di transizione dal regime emergenziale al regime ordinario, dalla data di costituzione e per un periodo massimo di mesi sei, in accordo con il Ministero dell'Interno, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, quinto capoverso, della presente Convenzione il Consiglio di amministrazione sarà composto dal soggetto attuatore già individuato con decreto del Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3933 del 13/04/2011, che assumerà anche la Presidenza del Consiglio di Amministrazione, e da quattro Sindaci dei Comuni consorziati eletti dall'Assemblea.

Alla presente si allegano, per farne parte integrante e sostanziale, i sotto elencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:

A) Statuto;

B) Deliberazione del consiglio comunale di _____ n. _____ in data _____;

C) Deliberazione del consiglio comunale di _____ n. _____ in data _____.

D) ...

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano

Il Presidente



Il Segretario Comunale

Francesco Indrè

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 - 30 - 60 gg.)

Affissa all'Albo Pretorio il 21 GEN. 2013 e defissa il _____

Dalla residenza municipale, li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale,

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 07 GEN. 2013

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi _____ gg. dall'inizio di pubblicazione senza opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale



Francesco Indrè

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Funzionario del Comune